

Riferimenti sentenza della Cassazione Penale

Anno: 2013	Numero: 35115	Sezione: IV
------------	---------------	-------------

Soggetto imputato

Datore di lavoro pubblico	Datore di lavoro privato	C.S.E.	Dirigente
Responsabile dei lavori	Committente	Preposto	X R.S.P.P.
Lavoratore	Altro:		

Esito

<input checked="" type="checkbox"/> Assoluzione				
Condanna:	pena detentiva	pena pecuniaria	pena sia detentiva che pecuniaria	pena non specificata
Concorso di colpa del soggetto leso: no				
Risarcimento alla costituita parte civile: non specificato				
Altro: -				
Quantum: -				
Gradi precedenti				
1° Grado: Il Tribunale di Udine, Sezione Distaccata di Palmanova, con sentenza del 13/10/2010, assolse per non avere commesso il fatto.				
2° Grado: la Corte d'Appello di Trieste, con sentenza del 4/6/2012, accogliendo l'impugnazione proposta dal Procuratore Generale locale, condanna alla pena sospesa reputata di giustizia, disponendo non farsi menzione della condanna medesima.				
Precedente giudizio di Cassazione: no				
Corte di Appello in sede di rinvio: no				

Classificazione dell'evento

<input checked="" type="checkbox"/> Infortunio	Malattia	Non riguarda un infortunio		
Tipo di evento:	<input checked="" type="checkbox"/> Danno materiale		Mancata tutela	
Tipo di infortunio:	<input checked="" type="checkbox"/> lesioni		morte	

Fattispecie

Salito al costruendo terzo solaio si procurava, precipitando al suolo, un trauma cranico e spinale.

Soggetto leso

<input checked="" type="checkbox"/> Operaio	Artigiano	Impiegato	Imprenditore	Salute & Sicurezza
Altro:		Ulteriori soggetti lesi: no		

Tipologia del luogo di avvenimento

<input checked="" type="checkbox"/> Cantiere	Fabbrica	Ufficio	Altro:
Pubblico	<input checked="" type="checkbox"/> Privato		

Principio di diritto

<p>Il responsabile per la prevenzione e la sicurezza (senza mutamenti sostanziali rispetto alla normativa in precedenza in vigore la detta nomina è oggi regolata dal D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, art. 31 e ss.) assume, in prevalenza, compiti di consulenza ed indirizzo. Ciò, tuttavia, non esclude l'ipotesi non infrequente che il predetto, esuberando dai propri compiti di consulenza, fornendo indicazioni operative inadeguate o mancando di approntare specifici progetti d'intervento volti ad assicurare la sicurezza delle condizioni lavorative, venga anch'egli chiamato in penale responsabilità, senza perciò, comunque, sgravare la posizione del garante principale (cfr. Cass., Sez. 4^a, n. 2814/11 del 21/12/2010). Nel caso in esame non viene contestato all'imputato di aver fornito indicazioni erronee o comunque in contrasto con i canoni della sicurezza quanto alla prevenzione delle cadute accidentali dall'alto, stante che l'installazione dei dispositivi di protezione fissi in relazione ad un piano in costruzione risultano incompatibili con l'esigenza, appunto di proseguire nel completamento del manufatto (questa constatazione è correttamente alla base del ragionamento della sentenza gravata, la quale, infatti, pone in rilievo l'incongrua frequentazione dell'area). Quel che al ricorrente viene, in definitiva, contestato è di non avere verificato e attuato i presidi antinfortunistici in relazione alle corrette procedure di lavorazione e, quindi, di non aver previsto</p>

"l'anomala prassi di utilizzare il piano in costruzione come zona di lavoro e conseguentemente indicato idonee misure precauzionali". Un tal profilo di responsabilità colposa, salvo evenienze fattuali che qui non ricorrono, non s'addice al ruolo del Pr.. Costui con la sua opera di consulenza è vero che ha il dovere d'individuare le corrette procedure di lavorazione per prevenire i rischi infortunistici, al quale deve correlarsi quello di vigilare perchè siano sempre verificabili e, quindi, modificabili, le misure e le cautele indicate; oltre al dovere di tener conto delle osservazioni pervenute e delle difficoltà incontrate, nonchè delle anomalie alle quali porre rimedio (Sez. 4[^], n. 7443 del 17/1/2013; Sez. 4[^], n. 46820 del 26/10/2011; Sez. 4[^], n. 24010 del 3/4/2003). Tuttavia, ciò, non può importare una diuturna, assidua e penetrante opera di controllo e repressione delle trasgressioni, che non gli è propria; specie, come nel caso in esame, ove il pericolo venga a concretizzarsi a causa di condotte lavorative non conformi al PCS, estemporanee e transitorie.

Altre informazioni sull'esito (dispositivo della sentenza della suprema Corte di Cassazione)

Rigetto del ricorso		Ricorso inammissibile	
Annullamento:	X <i>senza rinvio</i>	<i>con rinvio</i>	<i>con rinvio ai soli fini civili</i>
Dispositivo: Annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine alla posizione processuale di Pr.Be. per non avere commesso il fatto.			

Note

I contenuti della presente scheda sono stati realizzati da ERVET s.p.a. ad uso interno e per i propri soci; come tale costituiscono materiale di lavoro.